

Il rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA può costituire prova della paternità?

Fonte: redazione | dirittoegiustizia.it

La Suprema Corte è chiamata a decidere nell'ambito dei giudizi di riconoscimento della paternità, se il figlio debba provare o meno l'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all'ammissione della CTU avente ad oggetto l'esame del DNA.

Il tribunale accoglieva la domanda di accertamento di paternità proposta da una figlia nei confronti dell'odierno ricorrente che si rifiutava di sottoporsi al test del DNA. La Corte d'Appello, adita dal presunto padre a seguito dell'impugnazione del provvedimento del tribunale, escludeva che l'ammissione di una consulenza tecnica genetica fosse subordinata all'esito della prova dell'esistenza di una relazione tra la madre e il presunto padre. Quest'ultimo proponeva allora ricorso in Cassazione sul presupposto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che l'attrice dovesse offrire un principio di prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre prima dell'ammissione della consulenza tecnica genetica (esame del DNA). In mancanza dell'assolvimento di un simile onere probatorio, non sarebbe sufficiente, come sostenuto dal ricorrente, il rifiuto allo svolgimento di tali indagini per riconoscere il padre presunto come padre effettivo.

La Cassazione riprendendo previa giurisprudenza di legittimità che «ha chiarito come nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre» stabilisce che: «Il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 14976/2007, Cass. 19583/2013, Cass. 3479/2016, Cass. 16128/2019)».

Va dunque escluso che il figlio attore debba fornire prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all'ammissione della CTU con oggetto l'esame del DNA. La Suprema Corte, concordando con i giudici distrettuali ribadisce come «il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti». È possibile dunque trarre dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.